



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1545

Data 05/10/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE
LAUREAM AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO CON
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

OGGETTO: Convenzione per tirocinio pratico valutativo (tpv) pre lauream ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo con l'Università degli Studi di Padova

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte dell'Università degli Studi di Padova una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento Tirocini Pratico Valutativi;

DATO ATTO che l'Università degli Studi di Padova come da disposizione di servizio prot. n. 0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione di Tirocini Pratico Valutativi con l'Università dell'Aquila, in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di Tirocini Pratico Valutativi con l'Università degli Studi di Padova;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM
AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
(ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022)**

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a (omissis), il (omissis)

E

L'Azienda Sanitaria Locale Pescara C.F./ partita IVA 01397530682 con sede legale in Pescara in Via Renato Paolini n. 47 65124 (PE) d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. Vero Michitelli nato a (omissis) il (omissis);

PREMESSO CHE:

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto durante i corsi di studio, ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti a corsi di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo. Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor psicologo potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

Il periodo di TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata di 500 ore pari ad un minimo di 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU), ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022. Le 500 ore di TPV possono essere suddivise come segue: un minimo 14 CFU (350 ore) in enti esterni non universitari convenzionati e un massimo 6 CFU (150 ore) in strutture universitarie; oppure tutti i 20 CFU in contesti operativi presso qualificati enti esterni non universitari.

Art. 4 – PROGETTO FORMATIVO

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor psicologo designato dal soggetto ospitante e regolarmente iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 annualità**, deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. Ciascun tutor psicologo potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente.

Art. 6 – VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV è, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente. 2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti. 3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Vista la definizione di "lavoratore", espressa dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che include tra gli altri anche il "beneficiario delle iniziative di tirocini formativi", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente secondo quanto segue:

- Il Soggetto Promotore assicura la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Il Soggetto Ospitante assicura la "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08, conforme ai rischi a cui il lavoratore ospitato sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08 "Informazione ai lavoratori";

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile delle stesse presso il soggetto ospitante, che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione

Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione e addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvederà a effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 "Sorveglianza sanitaria" e di cui al D.Lgs. 101/2020 nel caso il lavoratore ospitato sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti.

Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali e <https://www.unipd.it/informativa-stage-placement-aziende>)

Art.11 – IMPOSTA DI BOLLO

Barrare a seconda dell'ipotesi in cui si ricade:

☐ La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'importo attualmente previsto è di euro 16,00 per foglio (ovvero ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, che provvederà con la seguente modalità:

☐ assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972

☐ assolvimento mediante contrassegno telematico n. (riportare le 14 cifre indicate sul contrassegno).

☐ La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che dispone l'esenzione per «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore».

☐ La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B) del D.P.R. n. 642/1972 (Atti esenti dall'imposta di bollo), che dispone l'esenzione per “atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

☐ La presente convenzione è esente dall'imposta di registro in virtù dell'applicabilità delle speciali disposizioni in materia di imposta di registro agli atti che vedano come parte contraente oltre all'Ateneo un ODV per effetto dell'agevolazione stabilita dall'art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

☐ La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Padova _____

Firma per l'Università degli Studi di Padova

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

Dott. Vero Michitelli

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

.....

.....

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1545 del 05/10/2026 ad oggetto:

CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 6/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato